




# Il trasferimento della sede sociale.



## **Art. 25 Legge 31 maggio 1995 n. 218 - Legge di Diritto Privato Internazionale**


**1.** Le società sono disciplinate dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana se la sede dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale di tali enti.

**2.** I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati.

# Il trasferimento della sede sociale.

Sul piano civilistico il trasferimento in Italia della sede legale di una società di diritto comunitario non è una operazione codificata dal legislatore italiano.

L'articolo 25 della Legge 31 maggio 1995 n. 218 prevede l'applicazione della disciplina civilistica italiana alle società costituite all'estero che, tuttavia, abbiano in Italia la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale della propria attività.



Né il codice civile italiano né l'art. 25 non disciplinano una precisa procedura da seguire per il trasferimento della sede legale in Italia.

# Il trasferimento della sede sociale.

Quale legge applicabile?


La legge dello Stato del luogo in cui ha sede la società prima del trasferimento.

La legge del luogo dove la sede verrà posta




E' bene considerare le leggi degli Stati interessati in funzione della fonte delle regole organizzative dell'attività d'impresa esercitata in forma societaria.

# Il trasferimento d'impresa.




Trasferimenti di sede con cambio di legge societaria.




Trasferimenti di sede senza cambi di legge societaria.

Se si attua un trasferimento di sede statutaria in un altro Stato, è perché si vuole cambiare la legge applicabile alla società in cerca di un ordinamento ritenuto più confacente agli interessi dei soci in relazione a svariate esigenze.



Occorre modificare lo Statuto sociale.

# Il trasferimento della sede.



Il trasferimento di sede legale con assoggettamento a un diverso ordinamento giuridico comporta una conseguente necessaria trasformazione del tipo societario, accompagnata dall'adozione di uno statuto sociale compatibile con l'ordinamento "*di destinazione*".

# Il trasferimento della sede.

Analizzare gli effetti dell'articolo 2498 c.c.


*“la società che si trasforma non si estingue né perde la sua identità. Soltanto, essa cambia pelle, modificando l'atto costitutivo e sopravvivendo sotto una veste e con una disciplina diversa»*

Il trasferimento della sede legale da uno Stato a un altro produce i medesimi effetti conseguenti all'attuazione della trasformazione del tipo societario, rappresentati dalla prosecuzione del medesimo soggetto per il tramite di un nuovo assetto giuridico dell'organizzazione sociale.

# Il trasferimento di sede

A seguito del trasferimento della sede legale:

La società rimane lo stesso soggetto giuridico o si estingue?




Se si estingue la soggettività  
giuridica della società originaria

costituzione automatica di un nuovo  
soggetto giuridico nel luogo  
prescelto di arrivo.



# Il trasferimento della sede.

**Trasferimento di sede con cambio di legge** = occorre verificare se la società come soggetto giuridico rimane tale, non si estingue, o meglio prosegue indossando la diversa struttura giuridica che riceve a seguito del cambio di legge applicabile.



Bisogna evitare il rischio che lo scioglimento della società per l'ordinamento di partenza si realizzi in elusione dell'inderogabile procedimento di liquidazione della società trasferita e/ trasformata.

Nei trasferimenti in uscita dall'Italia all'estero l'eventuale estinzione senza preventiva liquidazione di una società di capitali italiana deve essere impedita dal notaio in sede di controllo di legalità/iscrivibilità della deliberazione di trasferimento di sede all'estero.



# Il trasferimento della sede.

Trasferimento di società senza cambio di legge societaria

I soci vogliono mantenere invariata la legge che riconosce e regola il loro rapporto.

Le leggi applicabili in funzione del luogo di partenza e di arrivo lo devono consentire.

1. La società italiana, quindi, può continuare ad essere regolata dalla legge italiana anche se porta la sua sede all'estero.
2. L'ordinamento dello Stato ricevente potrebbe sì accettare l'idea che la legge originaria continui a regolare il rapporto sociale, ma potrebbe in più pretendere che si applichi in tutto o in parte anche la legge della nuova residenza.
3. Ciò si verifica nei casi di trasferimenti dall'estero all'Italia, allorché trovi applicazione l'art. 25, comma 1, secondo periodo, d.i.p., il quale stabilisce che alla società straniera, soggetta alla legge che ne ha regolato il procedimento di costituzione, "si applica, tuttavia, la legge italiana se la sede dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale di tali enti".

### **Che cosa deve fare una società italiana di capitali che voglia trasferire la propria sede all'estero?**

**1.** La decisione andrà presa con le maggioranze, di legge o di statuto, dell'assemblea straordinaria (s.p.a.) o dell'assemblea competente (s.r.l.) ed occorre effettuare il controllo di iscrivibilità per appurare se il trasferimento sia consentito nei termini in cui lo si vuole realizzare con o senza cambio di legge societaria.

**2.** La società verrà cancellata dal Registro delle imprese solo quando sia stata iscritta in analogo registro o comunque abbia subito un processo di evidenza pubblica di "*entrata*" nello Stato di arrivo, in modo tale che non succeda che la società faccia perdere le proprie tracce. La cancellazione della società dal Registro delle imprese italiano non può avvenire prima che risulti che la società ha realizzato o iniziato ufficialmente quelle procedure che ne consentono il riconoscimento da parte del nuovo ordinamento.

### **Che cosa deve fare una società straniera di capitali che voglia trasferire la propria sede in Italia?**

**1.** Nel caso contrario di trasferimento dall'estero in Italia, la decisione dovrà essere presa in conformità alla legge societaria applicabile, che è quella dell'ordinamento straniero che in quel momento regola la società.

**2.** La società verrà cancellata dal Registro delle imprese solo quando sia stata iscritta in analogo registro o comunque abbia subito un processo di evidenza pubblica di "*entrata*" nello Stato di arrivo, in modo tale che non succeda che la società faccia perdere le proprie tracce. La cancellazione della società dal Registro delle imprese italiano non può avvenire prima che risulti che la società ha realizzato o iniziato ufficialmente quelle procedure che ne consentono il riconoscimento da parte del nuovo ordinamento.

# L'efficacia del trasferimento di sede in Italia.

## Acquisizione dello *status* di soggetto residente ai sensi della normativa domestica.

1. La collocazione in Italia della sede legale di una società produce come principale conseguenza la sua riconduzione nell'alveo dei soggetti ivi fiscalmente residenti con conseguente applicazione del principio di tassazione di tutti i suoi redditi ovunque prodotti (anziché dei soli redditi prodotti in Italia), secondo il principio di tassazione su base mondiale.

A partire da quanto un soggetto trasferito deve considerarsi fiscalmente residente in Italia?

Articolo 73, comma 3, Tuir, *“Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato ...”*;

Articolo 76, comma 2, Tuir *«Il periodo di imposta è costituito dall'esercizio o periodo di gestione della società o dell'ente, determinato dalla legge o dall'atto costitutivo. Se la durata dell'esercizio o periodo di gestione non è determinata dalla legge o dall'atto costitutivo, o è determinata in due o più anni, il periodo d'imposta è costituito dall'anno solare”.*

# L'efficacia del trasferimento di sede in Italia.

## L'applicazione dell'articolo 73, comma 3 Tuir e articolo 76, comma 2, Tuir...

Non pone il problema se il trasferimento sia considerato dall'ordinamento di provenienza un evento estintivo del soggetto che lo pone in essere. In tale ipotesi, infatti, la società oggetto di trasferimento dovrà costituirsi ex novo secondo le norme dell'ordinamento italiano e, alla stregua delle società neocostituite, verrà considerata fiscalmente residente in Italia dalla data di (ri)costituzione, coincidente con l'inizio del primo esercizio e periodo d'imposta "italiano".

## L'applicazione dell'articolo 73, comma 3 Tuir e articolo 76, comma 2, Tuir...

Nella diversa ipotesi di trasferimento in regime di continuità giuridica, si sono palesate due linee differenti. Entrambe le tesi si basano, ovviamente, sul medesimo presupposto, vale a dire che la condizione di collegamento con il territorio italiano, cioè, la presenza della sede legale, della sede amministrativa o dell'oggetto sociale, sia soddisfatta per la maggior parte del periodo d'imposta affinché una società possa dirsi fiscalmente residente in Italia. L'elemento di disaccordo è la modalità di individuazione del periodo d'imposta.

# L'efficacia del trasferimento di sede in Italia.

## L'applicazione dell'articolo 73, comma 3 Tuir e articolo 76, comma 2, Tuir...

1. Se il trasferimento avviene in regime di continuità, il periodo nel corso del quale avviene il trasferimento non si spezza in due fasi (vale a dire uno *ante* e uno *post* trasferimento), restando, bensì, unico, cosicché la società trasferenda, a seconda di quando ponga in essere il trasferimento, risulterebbe residente, o non residente, per tale intero (e unico) periodo d'imposta

**1.1.** Ai fini dell'individuazione della data di "*spartiacque*", dovrebbe generalmente farsi riferimento alla data di iscrizione nel Registro Imprese italiano della società trasferita, benché tale circostanza debba essere valutata di caso in caso.

## L'applicazione dell'articolo 73, comma 3 Tuir e articolo 76, comma 2, Tuir...

2. Altri ritengono che la continuità dell'ente possa benissimo coesistere con la frammentazione del periodo d'imposta in due fasi. A sostegno di questa posizione viene richiamato il concetto della trasformazione di una società italiana, soggetta ad un determinato tipo di tassazione, in un'altra tipologia di società, soggetta ad un differente sistema di imposizione.

# L'efficacia del trasferimento di sede in Italia.

## Prassi

In caso di trasferimento della sede di una società di diritto comunitario in Italia parrebbe ipotizzabile, al fine di ridurre il livello di complessità dell'operazione ed evitare il rischio di contestazioni tutt'altro che improbabili (come dimostrato anche dall'esistenza di giurisprudenza in materia, sia pure non particolarmente copiosa<sup>36</sup>), deliberare, contestualmente al trasferimento, anche la chiusura anticipata dell'esercizio sociale in corso.

Si determinerebbe la segmentazione dell'esercizio di durata ordinaria in due esercizi di durata infrannuale, cui corrisponderebbero due periodi d'imposta aventi quale "*termine ultimo*" (all'estero) il giorno precedente la data di perfezionamento giuridico dell'operazione e "*termine iniziale*" (in Italia) quello di perfezionamento dell'operazione.

Netta separazione, anche sotto il profilo fiscale, dei risultati della "*gestione estera*" e di quella "*italiana*". Agevole rendicontazione separata della gestione *ante* e *post* trasferimento.



# CONTATTO

Studio Legale Guelfi & Associati



**Cristina Guelfi**  
Avvocato, Founding Partner

Via Fieno, 3  
20122 – Milano  
Tel: 02. 72080227  
Tel: (+ 39)346.3280575  
Email: [guelfilex@gmail.com](mailto:guelfilex@gmail.com)